



## TRIBUNALE DI UDINE

### 2^Sezione Civile

Il Giudice Delegato al procedimento unitario n.67 /2024 R.G. ha emesso il seguente

### **DECRETO ex art.78 CCII**

#### **(decreto di apertura concordato minore in continuità aziendale)**

Letta la domanda depositata il 14 maggio 2025, ex art. 76 CCII (D. Lgs.14/2019) presentata, per il tramite dell'OCC Segretariato sociale Rialziamoci Italia – Udine da **MICHELE GANIS**, nato a Udine il 21 luglio 1972, codice fiscale GNSMHL72L21L483K, residente a Talmassons (UD), in Via Savorgnana n. 41/3, personalmente e in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, p.i. 01926880301, con l'avv. Nadir Plasenzotti del Foro di Udine, codice fiscale PLSNDR75C12L483B, con studio in Udine in via del Gelso n. 16, pec [nadir.plasenzotti@avvocatiudine.it](mailto:nadir.plasenzotti@avvocatiudine.it), cui si chiede che il giudice, valutata l'ammissibilità della domanda, dichiarare aperta la procedura con decreto non soggetto a reclamo, disponendo per quanto di legge e, ai sensi dell'art. 78, co. 2, lett. d), D. Lgs. n. 14/2019, che, con lo stesso decreto, venga disposto – sino al momento in cui il provvedimento di omologazione non divenga definitivo – che, sotto pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

visti il piano e la proposta di concordato minore in continuità aziendale e la relazione particolareggiata dell'OCC nella persona del gestore della crisi incaricato Avv. Federica Marini del Foro di Udine, codice fiscale MRNFRC86A58D962Z, con studio in Udine in via Giuseppe Tullio n. 13, pec federica.marini@avvocatiudine.it;

ritenuta l'ammissibilità della domanda, sia sotto il profilo soggettivo sia sotto quello oggettivo;

rilevato che il debitore ha proposto istanza ai sensi della lett.d) del 2° comma dell'art.78 CCII;

ritenuto che occorra procedere alla nomina di un commissario giudiziale tenuto conto che ricorrono nel caso di specie i presupposti di cui alle lett.a) e b) del comma 2 bis del citato art.78;



## **dichiara**

aperta la procedura;

## **dispone**

- a) la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del presente decreto;
- b) a cura della cancelleria, la pubblicazione del decreto mediante inserimento sul sito web del Tribunale di Udine e nel registro delle imprese;

## **assegna**

ai creditori il termine di trenta giorni dalla comunicazione entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

## **nomina**

il dott. Alex Cignino commissario giudiziale affinché svolga le funzioni dell'OCC;

che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti di ritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata.

Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Udine, 19/6/25

Il Giudice

Gianmarco Calienno

### **ANNOTAZIONE:**

Con decreto dd. 20/06/2025 il Giudice dott. G. Calienno ha disposto la correzione dell'errore materiale contenuto nel sovraesteso decreto, disponendo che "là dove è scritto 67/2024 RG debba leggersi e intendersi 45 sub 1/2025 RG".

Udine, 20/06/2025

Il funzionario giudiziario  
Daniela Mansutti

